



Allegato

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
DEL CODICE DI RETE DI
SNAM RETE GAS N. 69

*“INTEGRAZIONE VALUTAZIONE
TECNICO-ECONOMICA ALLACCIAMENTI”*

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA	2
1.1) PREMESSA.....	2
1.1.1) <i>La richiesta.....</i>	2
1.1.1.1) <i>Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale</i>	4
1.1.1.2) <i>Punti di Consegna da produzioni di biometano</i>	4
1.1.2) <i>Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna</i>	5
1.1.3) <i>La valutazione tecnico-economica</i>	5
1.1.4) <i>Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta.....</i>	6
1.1.4.1) <i>Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta</i>	9
1.1.4.2) <i>Realizzazione della cabina di regolazione e misura</i>	11
1.1.4.3) <i>Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas</i>	12
1.1.5) <i>La realizzazione.....</i>	12
1.2) PUNTO DI ENTRATA VIRTUALE PER LE IMMISSIONI DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E GAS NATURALE PRESSO RETI DI DISTRIBUZIONE OVVERO ALTRE RETI DI TRASPORTO	13
2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA.....	14
3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	14
3.1) AVVIAMENTO DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	14
3.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	15
4) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI	16
4.1) AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA.....	16
4.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI.....	18

1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1.1) Premessa

Obiettivo del presente documento è definire termini e condizioni tecnico-economiche atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti¹ conseguenti alla richiesta di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, ai sensi dell'Articolo 8.2 del Decreto Legislativo n°164/00. Quanto previsto al presente capitolo trova applicazione, oltre che alla realizzazione, anche al potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Ai fini delle procedure di cui al presente Capitolo, le richieste di allacciamento di nuovi Punti di Consegna per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto seguono le medesime modalità previste per i Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, fermo restando quanto previsto al Capitolo 11.

L'attività descritta può essere suddivisa in quattro fasi:

1. la richiesta;
2. la localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. la valutazione tecnico-economica;
4. la comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. la realizzazione.

1.1.1) La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna viene attivato dalla richiesta di allacciamento presentata a Snam Rete Gas dal soggetto richiedente l'allacciamento (il "Richiedente").

Con la richiesta il Richiedente dovrà fornire a Snam Rete Gas i seguenti elementi:

- a) i propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.) nonché, nei casi di produzioni di biometano, quelli del produttore di biometano diverso dal Richiedente²;
- b) la localizzazione e la tipologia dell'impianto da allacciare (codice ATECO 2007 attività produttive/comune), ove necessario ai sensi della deliberazione 64/20 comprendente relativa documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- c) le date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- d) le informazioni funzionali all'odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, e al presente Capitolo 6 ove l'oggetto della richiesta non sia un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione;

¹ L'allacciamento consiste nella realizzazione di tratti di rete e impianti funzionali a consentire la connessione tramite gasdotto.

² Ai sensi della deliberazione 64/20 il Richiedente è il produttore di biometano ovvero l'Utente.

- e) le capacità di trasporto richieste (portata giornaliera, portata oraria massima e minima) e la dichiarazione di coerenza di tale capacità di trasporto con le future necessità di consumo/immissione;
- f) il volume annuo;
- g) la dichiarazione attestante la disponibilità dei terreni sui quali l'impianto da allacciare è destinato a insistere mediante apposita modulistica pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- h) con riferimento agli impianti di produzione di biometano, lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto nel rispetto di quanto specificato nell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e di quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell'impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente;
- i) eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- j) attestazione del versamento a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di interesse del Richiedente, di Euro 2.000,00.

Il soggetto richiedente ha facoltà di indicare a Snam Rete Gas le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo Punto di Consegna/Riconsegna. Resta inteso che per nuovi Punti di Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dal soggetto richiedente l'allacciamento.

La richiesta di allacciamento per nuovi Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano dovrà inoltre essere completa delle informazioni e della documentazione precisate nei successivi paragrafi 1.1.1.1 e 1.1.1.2.

Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù

Il Richiedente ha facoltà di richiedere a Snam Rete Gas di avviare, prima dell'eventuale accettazione dell'offerta di allacciamento di cui al successivo paragrafo 1.1.4, le attività per:

- i) l'elaborazione del progetto dell'allacciamento;
- ii) l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù.

Snam Rete Gas quantifica le spese per lo svolgimento anticipato di tali attività, a garanzia delle quali il Richiedente che intenda avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo dovrà attestare il versamento, a titolo di cauzione, dell'importo che sarà comunicato da Snam Rete Gas.

La richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii) non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento di tale importo.

In caso di accettazione di un'offerta di allacciamento da parte del Richiedente relativamente a una specifica richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii), a seguito del perfezionamento del contratto ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, Snam Rete Gas restituirà le cauzioni di cui al presente paragrafo.

1.1.1.1 *Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta apposita dichiarazione attestante la composizione del gas: qualora si tratti di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A; la composizione è necessaria per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti Snam Rete Gas - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo - tale da consentire la miscelazione del gas al fine di renderlo per quanto possibile compatibile con la suddetta Specifica di Qualità, secondo quanto previsto all'Allegato 11/A, paragrafo 4.5. Resta fermo che Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

1.1.1.2 *Punti di Consegna da produzioni di biometano*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni di biometano, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:

1. apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza del proprio impianto al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
2. apposita dichiarazione con cui si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In relazione al precedente punto 1, l'accertamento da parte del Trasportatore di cui alla Delibera 64/20, Allegato A, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva.

Resta fermo che in tutti i casi Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.

In sede di presentazione della richiesta il Richiedente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Trasportatore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Codice.



In tali casi si applica quanto previsto al successivo Capitolo 19.

Il Trasportatore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 1, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

1.1.2) Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Ricevuta la richiesta, integrata con gli elementi di cui sopra, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente in funzione della migliore soluzione tecnico-economica che consenta di garantire la trasportabilità e la smaltibilità dei volumi di gas indicati dal Richiedente anche secondo criteri pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas in conformità alla Delibera 64/20, Allegato A, comma 6.1 con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano.

Successivamente il Richiedente dovrà concordare con Snam Rete Gas l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna sottoscrivendo il relativo Verbale di Ubicazione, secondo il modello pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna/Riconsegna entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

Per l'allacciamento di impianti di produzione di biometano, ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

1.1.3) La valutazione tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal Richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato, Snam Rete Gas provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Tali stime sono effettuate garantendo parità di trattamento e non discriminazione tra i Richiedenti sulla base di ipotesi di costi e tempi per la realizzazione della connessione alla rete di trasporto, che considerano almeno i fattori di seguito riportati:

- lunghezza della connessione e capacità richiesta;
- media dei costi unitari (al metro) e dei tempi di realizzazione nonché per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù, in relazione alle connessioni realizzate negli ultimi anni;
- criterio geografico, che consideri eventuali vincoli paesaggistici/ambientali e/o urbanistici;

e assicurando che le funzioni preposte alla definizione delle offerte di allacciamento non abbiano alcuna visibilità circa l'identità dei Richiedenti l'allacciamento.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con cadenza annuale le ipotesi di costi e tempi.

Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato. Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, il progetto prevede anche la realizzazione dell'impianto di misura.

Per i Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, il Trasportatore procederà alla realizzazione di opportuni apparati del sistema di trasporto per il monitoraggio dei parametri di controllo della qualità del gas e per l'intercettazione del gas necessari a Snam Rete Gas ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi automatici di intercettazione.

Una volta definito l'investimento, Snam Rete Gas provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente.

La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6/A e si applica nei casi di:

- realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna,
- potenziamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, per cui la capacità di trasporto richiesta sia superiore alla capacità di trasporto esistente.

In tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo pari al costo dell'allacciamento, ridotto del valore della franchigia di cui al punto 1.2 dell'Allegato 6/A.

In tale ambito il Trasportatore effettua altresì le valutazioni ai fini della eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.4.3.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, ai sensi della Delibera 64/20, il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni secondo quanto previsto all'Allegato 6/A, paragrafo 1.2.1, e al Capitolo 18, paragrafo 4.3.4. Nei casi di rateizzazione, resta fermo che sarà portato in deduzione dai costi sostenuti dal Trasportatore per la realizzazione dell'allacciamento, incluso nel capitale investito riconosciuto dall'Autorità, il contributo per la realizzazione dell'allacciamento limitatamente alla quota effettivamente incassata.

1.1.4) Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta

Snam Rete Gas provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero l'ammissibilità della stessa, trasmettendo in tal caso la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

Snam Rete Gas invierà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con la relativa offerta di allacciamento entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, fatti salvi i casi in cui la fattibilità tecnica dell'allacciamento risulti particolarmente complessa e fermo restando quanto previsto al successivo Capitolo 13, paragrafo 3.4.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, tale comunicazione è effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

Entro i medesimi termini di cui sopra Snam Rete Gas provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con le relative motivazioni.

L'offerta di allacciamento è predisposta secondo i modelli di contratto standard - il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas. Il contratto di allacciamento, in particolare, conterrà le seguenti informazioni e clausole contrattuali:

- i dati anagrafici del Richiedente;
- la data della richiesta di allacciamento;
- il codice identificativo della pratica di connessione e il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Trasportatore per tutto l'iter della pratica;
- le caratteristiche del Punto di Consegna/Riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- la data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- i dati relativi alla localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, definiti nel suddetto verbale, che costituirà allegato al contratto;
- ove necessario, l'indicazione delle opere funzionali alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine dell'attivazione della medesima connessione in condizioni di sicurezza secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Trasportatore, nonché le modalità che il Trasportatore adotterà per verificarne il rispetto, secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas, ai sensi della Delibera 64/20, Allegato A, comma 6.1;
- l'elenco indicativo degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'allacciamento (tali informazioni si intendono trasmesse a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto non determineranno vincolo alcuno per il Trasportatore);
- i tempi di realizzazione dell'allacciamento, suddivisi tra:
 - tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto Snam Rete Gas non assume alcun obbligo o responsabilità, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolo 19);
 - tempi necessari alla costruzione dell'opera dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- i costi di realizzazione, dando evidenza, per i casi in cui viene richiesto un contributo ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1.1.2, delle differenti componenti di costo (prestazioni e costi esterni, materiali, spese generali);
- tempi per la realizzazione dell'impianto di odorizzazione, ove prescritto, presso la cabina REMI ad opera del Trasportatore secondo quanto previsto al paragrafo

- 1.1.4.3. Le tempistiche sono subordinate alla realizzazione della cabina REMI da parte del Richiedente e non rientrano nell'ambito delle tempistiche per la realizzazione dell'allacciamento, anche ai fini di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, lettera b);
- l'ammontare della garanzia richiesta, unitamente alle relative condizioni e modalità di presentazione da parte del Richiedente, nonché alle modalità e alle condizioni di eventuale escussione da parte di Snam Rete Gas, secondo quanto precisato al successivo par. 1.1.4.1, di importo:
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.3 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo, ovvero dedotta la quota di contributo già versata in caso di rateizzazione ai sensi dell'Allegato 6/A;
 - l'ammontare dell'eventuale contributo, determinato sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.3 e le relative modalità di pagamento;
 - le modalità per l'accettazione dell'offerta;
 - il termine di validità dell'offerta secondo quanto di seguito specificato.

L'offerta avrà validità di 9 mesi dalla data di emissione ovvero, nei casi in cui il Richiedente si sia avvalso della facoltà di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del precedente paragrafo 1.1.1, sino al trentesimo giorno successivo alla data di conclusione di tali attività, come comunicata da Snam Rete Gas, se tale data risulta successiva al termine del nono mese dalla data di emissione dell'offerta medesima, e si intenderà accettata nel momento in cui, entro i termini di validità sopraindicati:

- 1) pervenga a Snam Rete Gas copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- 2) il Richiedente, contestualmente all'accettazione dell'offerta, presenti una garanzia in una delle forme previste dal successivo paragrafo 1.1.4.1; nonché
- 3) laddove sia previsto un contributo a carico del Richiedente, il Trasportatore riscontri l'avvenuto pagamento del contributo medesimo.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Nel caso di accettazione dell'offerta, a seguito del perfezionamento del contratto, Snam Rete Gas restituirà la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 nonché, se del caso, la cauzione di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del medesimo paragrafo. Parimenti la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 verrà restituita laddove il Richiedente, avendo deciso di procedere autonomamente alla realizzazione delle opere di connessione, provveda a concordare di conseguenza con Snam Rete Gas le modalità e i termini per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna alla rete dei metanodotti.

In tutti i casi di realizzazione autonoma, il Punto di Consegna/Riconsegna è posto rispettivamente a valle/monte delle opere realizzate dal Richiedente.

Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto di allacciamento. A tal fine il Richiedente dovrà trasmettere al Trasportatore una comunicazione scritta di rinuncia, con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 1.1.4.1.

Il Trasportatore ha facoltà di risolvere il contratto di allacciamento in via anticipata, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nei seguenti casi:

- laddove si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del contratto, che ne possano impedire l'efficacia e/o il perfezionamento;
- laddove il Richiedente risulti essersi allacciato ad altra rete prima della messa a disposizione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove sopravvenga l'impossibilità di realizzare l'opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili a Snam Rete Gas
- laddove, a seguito di sopravvenuta modifica della denominazione sociale e/o partita I.V.A., il richiedente non provveda alla presentazione di una nuova garanzia/opportuna appendice entro 30 giorni dal verificarsi della modifica;
- laddove sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.

Il Trasportatore ha, inoltre, facoltà di risolvere in via anticipata il contratto di allacciamento, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- laddove, entro un mese dalla data di accettazione dell'offerta, il Richiedente non abbia reso disponibile, a titolo di servitù ovvero mediante trasferimento di proprietà, il terreno su cui si è convenuto di ubicare il Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove il Richiedente non abbia dato seguito agli impegni assunti con il Verbale di Ubicazione;
- con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano in relazione ai quali sia stata concordata la rateizzazione ai sensi del precedente paragrafo 1.1.3, in caso di mancato pagamento di una singola fattura entro il termine di scadenza.

1.1.4.1) Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta

In conseguenza dell'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a corrispondere a Snam Rete Gas gli importi di seguito precisati al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- a) nei casi di risoluzione anticipata del contratto ovvero di rinuncia alla realizzazione del Punto Consegna/Riconsegna di cui al paragrafo 1.1.4, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Snam Rete Gas fino alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da Snam Rete Gas alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata da Snam Rete

Gas, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato. Il medesimo pagamento è dovuto altresì qualora successivamente alla messa a disposizione della capacità e sino al relativo conferimento di capacità sul Punto, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso di requisiti in merito all'impianto da allacciare, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto richiedente dovrà presentare contestualmente all'accettazione dell'offerta una garanzia in una delle seguenti forme:

- i. garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di Snam Rete Gas, emessa da istituto di credito italiano o da società assicurativa italiana o da succursale/filiale italiana di banca estera o di società assicurativa estera che soddisfi i requisiti di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.1.2, lettera b.1);
- ii. deposito cauzionale non fruttifero.

La garanzia finanziaria di cui al precedente punti i, il cui testo è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas deve pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero della società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dal Richiedente secondo le modalità operative e ai riferimenti pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

A fronte di detta garanzia finanziaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Snam Rete Gas le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/ rinuncia, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Con riferimento al deposito cauzionale non fruttifero, la sua costituzione dovrà avvenire mediante bonifico su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore nell'offerta, in tempo utile affinché il Trasportatore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione dell'offerta. L'accettazione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento ovvero qualora l'importo versato sia inferiore a quanto previsto nell'offerta.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell'offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Trasportatore a saldo:

- dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/ rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Nei casi di rateizzazione del contributo per la realizzazione di Punti di Consegna da produzioni di biometano di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ai fini dell'accettazione

dell'offerta di allacciamento, il Richiedente è altresì tenuto ad adeguare la garanzia a copertura degli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) a copertura dell'importo dell'intero periodo oggetto di rateizzazione, dedotto l'eventuale contributo già versato.

In caso di mancato pagamento, da parte del Richiedente, degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché degli oneri di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.3.3, Snam Rete Gas provvederà alla escussione della garanzia finanziaria ovvero del deposito cauzionale, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'Anno Termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Snam Rete Gas o Snam Rete Gas avrà provveduto ad escutere la garanzia.

1.1.4.2) Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura nei Punti di Consegna o di Riconsegna, di norma, è a cura e carico del Richiedente. Le apparecchiature che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno rispettare le disposizioni previste negli Allegati al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e "Misura del gas".

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa all'impianto di regolazione e misura al fine di consentire a Snam Rete Gas la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate. Detta documentazione deve essere fornita con le modalità pubblicate sul sito Internet Snam Rete Gas.

Il Titolare, al fine consentire di l'accesso all'impianto di misura di sua proprietà al personale di Snam Rete Gas o a soggetti da questa incaricati nel rispetto delle normative sulla sicurezza, deve mettere a disposizione degli stessi il 'Documento rischi specifici' dell'impianto.

Il Titolare deve inoltre rendere possibile al Trasportatore l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente:

qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire al Trasportatore - a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura, così da consentire l'adempimento degli obblighi assunti verso Snam Rete Gas ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Il Trasportatore rende disponibili, sul proprio sito Internet, apposite procedure inerenti le modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI nonché l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

1.1.4.3) *Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas*

L'impianto di odorizzazione viene realizzato dal Trasportatore di norma presso la cabina REMI ed in ogni caso secondo i criteri pubblicati sul proprio sito Internet ai sensi della RQTG, articolo 5.3, lettera b), punto i).

L'impianto di odorizzazione sarà fornito e installato a cura del Trasportatore e rimarrà nella titolarità dello stesso. Il Trasportatore, nonché i suoi successori o aventi causa, avrà il diritto di mantenere nella cabina REMI l'impianto di odorizzazione a titolo gratuito, senza alcun onere o peso.

Ai fini della progettazione e realizzazione dell'impianto di odorizzazione nonché ai fini di garantire l'accesso in sicurezza alla cabina REMI di sua proprietà, al personale di Snam Rete Gas, o a soggetti da questa incaricati, il Trasportatore si avvale delle informazioni indicate dal Richiedente di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2 nonché delle medesime autorizzazioni ovvero attestazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2.

Snam Rete Gas pubblica tramite il proprio sito Internet le soluzioni tecnico/applicative adottate per l'odorizzazione del gas presso i Punti di Riconsegna.

Eventuali variazioni del Richiedente presentate in sede di richiesta di allacciamento di cui al precedente paragrafo 1.1.1 ovvero nell'ambito delle attività di implementazione del piano di adeguamento di cui al Capitolo 3, sono soggette ad accettazione del Trasportatore. I costi aggiuntivi di progettazione, realizzazione e gestione sono a carico del Richiedente/Cliente finale. In caso di mancata accettazione da parte del Trasportatore o in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente/Cliente Finale dei costi di cui sopra il Trasportatore non procederà alla realizzazione dell'impianto di odorizzazione e pertanto non procederà all'avviamento del Punto di cui al successivo paragrafo 3.1 ovvero avvierà le procedure per la chiusura del Punto secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 3.2.

1.1.5) *La realizzazione*

A seguito della sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas, della presentazione delle garanzie e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, a seguito della sottoscrizione dell'offerta Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito Internet l'ubicazione del nuovo Punto di Consegna oggetto di realizzazione.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna è stato completato, Snam Rete Gas provvede alla relativa comunicazione al Richiedente e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

Resta inteso che per i nuovi Punti di Consegna/Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

1.2) Punto di Entrata Virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano e gas naturale presso reti di distribuzione ovvero altre reti di trasporto

Nei casi di allacciamento di un impianto di produzione di biometano sulla rete di distribuzione ovvero su altre reti di trasporto, di un impianto di produzione di gas naturale sulla rete di distribuzione nonché di un impianto di stoccaggio del GNL per l'immissione in rete di distribuzione di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, Snam Rete Gas provvede all'aggiornamento delle informazioni relative al Punto di Entrata Virtuale specificando il punto di riconsegna della rete di trasporto/distribuzione a cui la produzione risulta allacciata, secondo le modalità di seguito descritte.

In relazione a ciascun impianto di produzione presso rete di distribuzione ovvero altra rete di trasporto, Snam Rete Gas - ricevuta comunicazione da parte del GSE o dell'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata circa l'avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione sulla relativa rete - si attiva ai fini dell'aggiornamento presso i propri sistemi del Punto di Entrata Virtuale e alla relativa pubblicazione.

Le informazioni che il GSE o l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata deve trasmettere ai fini dell'aggiornamento del Punto di Entrata Virtuale, sono pubblicate sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora le informazioni funzionali all'integrazione nei sistemi informativi e nei processi di cui sopra pervengano con un anticipo inferiore a 90 giorni dalla data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, Snam Rete Gas non assicura il completamento delle suddette attività di competenza entro tale data.

Successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione, il GSE se in possesso di tali informazioni o, qualora il GSE non ne sia in possesso, l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata comunica a Snam Rete Gas la data da cui decorre la disponibilità per l'entrata in esercizio dell'impianto. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, Snam Rete Gas:

- completa le attività funzionali a rendere il punto disponibile per il conferimento di capacità;
- provvede a pubblicare sul proprio sito Internet, alla prima data utile, informazioni circa la capacità di trasporto indicata presso il punto e la relativa data di disponibilità, come comunicate dal GSE o dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto presso cui è stata allacciato l'impianto di produzione.

Snam Rete Gas considererà, ai fini dell'aggiornamento del valore della capacità di trasporto indicata presso il punto, modifiche/incrementi della capacità di trasporto, ove comunicate dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto:

- per ciascun Anno Termico, entro il 15 giugno dell'Anno Termico precedente;
- per ciascun mese dell'Anno Termico in corso, entro il giorno 15 del mese precedente.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero

alle produzioni di gas naturale connesse a rete di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

Resta fermo che Snam Rete Gas non è in nessun caso responsabile nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni trasmesse da GSE, Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA

Per quanto attiene le modalità di gestione degli impianti di misura si rimanda al capitolo "Misura del gas".

3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

3.1) Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

Le disposizioni riportate nel presente paragrafo non si applicano al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto per i quali l'avvio del servizio è effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conferimento, presso tale Punto, di capacità di trasporto secondo le modalità e i termini riportati al precedente Capitolo 5.

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano - intendendosi con ciò l'inizio della consegna di gas presso tale punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di Snam Rete Gas, ai sensi dell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura";
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio di analisi per gli altri parametri;
- nel caso di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, presentazione di una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto attestante l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto.

La richiesta per avviare la consegna di gas presso il Punto di Consegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna a seguito di modifiche impiantistiche. In tali casi l'Utente dovrà altresì presentare apposita:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In tali casi l'Utente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'avvio della consegna, ovvero provvedere all'immediata interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

Resta fermo che in tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano ai sensi della Delibera 64/20, ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

3.2) Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale, da produzioni di biometano e da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie

di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le medesime disposizioni descritte al successivo paragrafo 4.2, ad eccezione del punto 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.

Resta inteso che le richieste di chiusura di punti di immissione da produzione di gas naturale e da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione/altra rete di trasporto dovranno essere trasmesse al corrispondente gestore della rete.

4) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI

Dal punto di vista gestionale un Punto di Riconsegna presenta aspetti operativi legati alle fasi di:

- 1) avviamento di nuovi Punti di Riconsegna;
- 2) chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti.

4.1) Avviamento di nuovi Punti di Riconsegna

L'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna - intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas presso tale Punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del Titolare dell'impianto di misura e di Snam Rete Gas, ai sensi dell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura";
- possesso - nel caso di impianti di misura connessi a depositi fiscali diversi da quello Snam Rete Gas - della denuncia UTF;
- esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14;
- disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione ove previsto ai sensi del Capitolo 3 e del presente Capitolo.

La richiesta per avviare la riconsegna di gas presso il Punto di Riconsegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione all'accesso messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione all'accesso sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore,

costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

La richiesta include l'indicazione da parte dell'Utente della categoria d'uso di cui al TISG del Cliente Finale secondo quanto previsto dalla RQTG mediante trasmissione di apposita dichiarazione secondo le modalità e i termini pubblicati tramite le funzionalità del sito Internet. La dichiarazione è obbligatoria ai fini dell'avviamento. In tutti i casi in cui l'indicazione comporti il servizio di odorizzazione di cui al Capitolo 3, l'attivazione del Punto non sarà effettuata sino alla completa realizzazione e disponibilità dell'impianto di odorizzazione da parte del Trasportatore ai sensi del presente Capitolo.

Laddove necessario ai fini della realizzazione, devono essere rese altresì disponibili le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività di installazione e di manutenzione di apparecchiature del Trasportatore ai fini dell'odorizzazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni relative all'accesso alla cabina REMI e ai rischi specifici, procedure di sicurezza, layout degli impianti, classificazione delle aree pericolose, referenti da contattare), secondo modalità definite nell'apposita procedura resa disponibile dal Trasportatore sul proprio sito Internet.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Il Trasportatore effettua l'odorizzazione del Punto sulla base di quanto comunicato al paragrafo 1.1.1 del presente capitolo. L'Utente è tenuto a comunicare e a mantenere aggiornate le informazioni funzionali all'odorizzazione relative ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11. Resta fermo quanto previsto al successivo Capitolo 20, paragrafo 7. L'avviamento del Punto di Riconsegna è subordinato alla comunicazione dell'Utente.

Nei casi previsti dalla Delibera 40/14, l'avviamento del Punto di Riconsegna è altresì subordinato all'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza interconnesso da parte di Snam Rete Gas. A tal fine l'Utente garantisce la trasmissione delle informazioni e della documentazione relativa all'impianto di utenza previste dalla citata deliberazione, in conformità con le norme tecniche vigenti e con le procedure pubblicate sul sito Internet del Trasportatore. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 20, paragrafo 7.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi, compresi i casi di riapertura a seguito di modifiche impiantistiche. Resta inteso che la riapertura è subordinata, ove previsto ai sensi del precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, all'eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1, nonché all'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza ai sensi della Delibera 40/14.

4.2) Chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti

Nel corso dell'Anno Termico, qualora un Utente intenda interrompere il flusso di gas oggetto della fornitura ad un Cliente Finale è tenuto a presentare apposita richiesta (Richiesta di Chiusura) a Snam Rete Gas, mediante l'apposita funzionalità resa disponibile da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet secondo i termini e le modalità ivi indicati.

Fatto salvo quanto di seguito specificato in tema di disalimentazione, la chiusura del Punto di Riconsegna è assicurata attraverso l'operazione di "discatura" - cioè l'inserimento di un disco metallico - nel punto di discaggio ed allacciamento, posto immediatamente a monte del Punto di Riconsegna.

Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come la Richiesta di Chiusura e ogni altra richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Al fine di dare seguito all'operazione di chiusura:

- 1) nel caso vi sia accordo tra Cliente Finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto, la richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dall'Utente e dal Cliente Finale, che attesti la comune volontà di procedere all'operazione di chiusura;
- 2) nel caso di Richiesta di Chiusura per cessazione dell'attività da parte del Cliente Finale, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, la data di cessazione dell'attività;
- 3) in tutti gli altri casi, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal Cliente Finale.

L'Utente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in relazione a ciascuna delle suddette casistiche, attraverso l'apposita funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas con la modulistica ivi riportata.

La Richiesta di Chiusura è presentata a Snam Rete Gas con l'anticipo necessario a consentire il rispetto di quanto previsto al presente paragrafo.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, la richiesta deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul medesimo Punto.

Resta inteso che in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa e a tutte le attività connesse alla chiusura del Punto, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e

completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi. L'Utente pertanto manleva Snam Rete Gas da qualunque richiesta anche risarcitoria formulata da soggetti terzi.

Il Trasportatore, dopo aver effettuato le verifiche circa l'idoneità e la completezza della richiesta formulata dall'Utente, programmerà e comunicherà all'Utente la data dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dall'Utente stesso ovvero indicando una nuova data posteriore il più possibile prossima a quella proposta dall'Utente. La comunicazione di Snam Rete Gas all'Utente è effettuata attraverso l'apposita funzionalità del proprio sito internet entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta dell'Utente. Nella comunicazione si fornisce evidenza della data di ricezione della richiesta dell'Utente e si comunicano il nominativo ed il recapito del personale di riferimento del Trasportatore.

L'Utente dovrà dare comunicazione al Cliente Finale interessato di aver avanzato a Snam Rete Gas richiesta per la chiusura del Punto di Riconsegna di cui il Cliente Finale è titolare (di seguito "Comunicazione di Chiusura").

La Comunicazione di Chiusura deve immancabilmente contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione dell'intervento di chiusura come programmata e comunicata da Snam Rete Gas all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di chiusura sarà comunque effettuato anche in assenza del medesimo Cliente Finale;
- limitatamente al secondo intervento di chiusura, come di seguito meglio specificato, l'avvertenza che, laddove non fosse possibile procedere alla discatura del Punto di Riconsegna, si procederà - ove tecnicamente possibile - alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo.

La Comunicazione di Chiusura deve inoltre pervenire al Cliente Finale con congruo anticipo al fine di consentire al Cliente Finale di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di cui al precedente punto 1, demandati all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente, come comunicato a Snam Rete Gas.

L'Utente dovrà altresì assicurare, dandone evidenza al Trasportatore con attestazione attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet nonché secondo le modalità e i termini ivi indicati, che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

L'Utente, nell'ambito della richiesta di chiusura, potrà manifestare la propria intenzione di essere presente all'intervento di chiusura con proprio rappresentante che, ove effettivamente presente, potrà sottoscrivere l'apposito verbale unitamente al rappresentante del Trasportatore. In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di chiusura tramite un proprio rappresentante. In tal caso la delega al medesimo Utente deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul Punto.

Fatti salvi i casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto, resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna in oggetto fino al termine dell'Anno Termico.

In particolare, laddove la richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente faccia seguito alla risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente perderà efficacia in relazione al Punto di Riconsegna per il quale è stata formulata Richiesta di Chiusura.

L'Utente, fino all'effettiva chiusura del Punto di Riconsegna, potrà rinunciare alla propria richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura, comunicando la rinuncia attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Utente, Snam Rete Gas ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti.

La rinuncia comporta, in tutti i casi, il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente.

L'Utente rimane, in tutti i casi, tenuto a comunicare al titolare dell'impianto l'avvenuta revoca dell'intervento precedentemente programmato.

Il Trasportatore non darà corso all'operazione richiesta:

- a) in assenza delle richieste di chiusura della totalità degli Utenti, nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso;
- b) laddove l'Utente non abbia fornito attestazione a Snam Rete Gas - attraverso l'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore secondo modalità e termini ivi contenute - dell'avvenuta Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra specificato e della relativa ricezione da parte di quest'ultimo nei termini di preavviso sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, di almeno uno degli Utenti;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (quali, a titolo esemplificativo, impedimenti all'accesso del personale Snam Rete Gas all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. Fatto salvo quanto previsto di seguito al presente paragrafo, in tal caso, l'Utente concorderà con il Trasportatore una seconda data per eseguire l'intervento di discatura e provvederà a comunicare al Cliente Finale la nuova data attestando al Trasportatore l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Cliente Finale. La richiesta e la programmazione del secondo intervento di discatura potranno essere effettuate contestualmente a quelle relative al primo intervento, per una data successiva. Tale

seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato. Laddove l'impossibilità di eseguire l'intervento si ripresentasse in occasione del secondo intervento di discatura il Trasportatore procederà: (i) previa verifica di fattibilità tecnica, alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo; (ii) e, sulla base di specifica richiesta dell'Utente effettuata contestualmente alla richiesta del secondo intervento di discatura, ad adire alla competente autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che autorizzi il Trasportatore a dar corso all'intervento di discatura, indicandone le modalità di esecuzione. A tal fine, l'Utente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

In tutti i casi di mancata discatura, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il Punto di Riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di discatura. Nei casi di cui alle lettere a) e d), è fatto salvo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10.

Fatti salvi gli aspetti tecnici legati all'esecuzione dell'operazione di discatura e disalimentazione, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal Cliente Finale o da terzi.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione altresì nei casi di cui al Capitolo 5 "Conferimento di Capacità di trasporto", paragrafo 10.

ALLEGATO 6/A

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1) PREMESSA

La metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna e l'Investimento Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l'opera in condizioni di economicità.

1.1) Determinazione dell'Investimento Ammissibile

L'Investimento Ammissibile corrisponde all'incremento patrimoniale tale per cui il ricavo associato al nuovo investimento risulta uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità alla capacità associata al nuovo Punto di Consegna/Riconsegna:

- per i Punti di Consegna:

$$I_{\text{amm}} = CP_e \cdot Q \cdot R$$

- per i Punti di Riconsegna

$$I_{\text{amm}} = (CR_{\text{r}} CP_u + CM^T) \cdot Q \cdot K \cdot R$$

dove:

CP_e = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale approvato dall'Autorità, assunto pari al corrispettivo CP_e del punto di entrata esistente geograficamente più vicino nel caso non fosse stato deliberato un corrispettivo specifico;

$CR_{\text{r}} CP_u$ = ~~corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale~~ **relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete** approvato e pubblicato dall'Autorità;

Q = capacità indicata nella richiesta di allacciamento;

CM^T = corrispettivo di misura per ciascun Punto di Riconsegna approvato dall'Autorità;

K = coefficiente correttivo assunto pari a 0,9 nel caso di Punti di Riconsegna a Clienti Finali, assunto pari a 0,6 nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;

R = fattore di attualizzazione determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente considerando una vita utile del cespite di 50 anni, pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas e aggiornato periodicamente dall'Autorità.

1.2) Calcolo del contributo

Il contributo calcolato per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna è definito quale differenza tra l'investimento per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna e l'Investimento Ammissibile:

$$C_{\text{calcolato}} = I - I_{\text{amm}}$$

dove:

$C_{\text{calcolato}}$ = Contributo calcolato;

I = Investimento per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna definito sulla base ~~delle caratteristiche tecniche dell'opera (lunghezza, diametro, ecc.)~~ dei criteri di cui al **Capitolo 6, paragrafo 1.1.3**;

I_{amm} = Investimento Ammissibile di cui al paragrafo 1.1).

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano:

- l'investimento I è determinato secondo la soluzione di minimo tecnico come definita in fase di valutazione tecnico-economica (Capitolo 6, paragrafo 1.1.3);
- al contributo così calcolato sarà applicato un coefficiente di riduzione di valore pari a 0,8.

Il contributo effettivamente richiesto sarà pari al valore del contributo calcolato dedotta una franchigia il cui ammontare espresso in Euro a valori correnti è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas[†]. Tale valore della franchigia verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.

1.2.1) Rateizzazione del contributo (Punti di Consegna da produzione di biometano)

Ai fini della rateizzazione del contributo eventualmente concordata dal Richiedente con Snam Rete Gas ai sensi della Delibera 64/20 la rata annua è determinata secondo la seguente formula:

$$C^{\text{anno}} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

C = Contributo effettivamente richiesto ai sensi del precedente paragrafo 1.2;

i = tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente, aggiornato periodicamente dall'Autorità;

s = periodo di rateizzazione espresso in anni, inferiore o uguale a 20.

1.2.2) Contributo nei casi di condivisione delle opere di connessione di Punti di Consegna da produzioni di biometano

Qualora, nei successivi 10 anni dalla data di presentazione della richiesta di allacciamento di un impianto di produzione di biometano, una porzione dell'impianto

[†] [N.b. attualmente pari a Euro 124.857 a valori correnti 2015]



di connessione alla rete fosse utilizzato per l'allacciamento di altri Punti di Consegna da produzioni di biometano, il calcolo del contributo per gli ulteriori richiedenti (i-esimi) terrà conto oltre che del contributo per la realizzazione della nuova connessione, determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.2, anche di un contributo aggiuntivo (C_i) relativo alla porzione di opere esistenti condivise determinato come quota parte del contributo (C) richiesto per l'allacciamento del Punto di Consegna esistente riproporzionato sulla base della lunghezza (L_i) utilizzata dal nuovo Richiedente e sulla capacità impegnata presso il Punto.

Il contributo aggiuntivo (C_i) è determinato secondo la seguente formula:

$$C_i = C \cdot \frac{L_i Q_i}{\sum_{i=1}^n L_i Q_i}$$

Dove:

- C = Contributo effettivamente richiesto al primo Richiedente del Punto di Consegna esistente ai sensi del precedente paragrafo 1.2;
- i = Richiedente i-esimo;
- n = numero di Richiedenti che condividono porzioni dell'impianto di connessione esistente;
- L_i = lunghezza della porzione dell'allacciamento del Punto di Consegna esistente utilizzata dal Richiedente i-esimo;
- Q_i = capacità indicata nella richiesta di allacciamento del Richiedente i-esimo.

Tale contributo aggiuntivo, limitatamente alla quota effettivamente incassata, sarà restituito dal Trasportatore al Richiedente il Punto di Consegna esistente.

Nel caso in cui pervengano nel medesimo periodo di 10 anni ulteriori richieste di allacciamento a impianti di connessione con opere condivise tra più Punti di Consegna esistenti, i contributi aggiuntivi dei nuovi Richiedenti, limitatamente alla quota effettivamente incassata, saranno restituiti dal Trasportatore ai Richiedenti dei Punti di Consegna esistenti in proporzione ai contributi netti di pertinenza.

